

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3862

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUSETTI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, NUCCI MAURO,  
ORSENIGO, MASTELLA, GARGANI, TORCHIO**

*Presentata il 27 aprile 1989*

**Norme per la riqualificazione e salvaguardia del patrimonio forestale,  
la valorizzazione naturalistica e il risanamento ambientale**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge nasce da una constatazione di fondo: l'intervento pubblico per ciò che riguarda il « sistema foreste » e più in generale la montagna appare in larga misura insufficiente.

Insufficiente sia per le risorse finanziarie su cui può fare affidamento sia per i ritardi e le lentezze che lo caratterizzano.

Basti pensare che l'ultimo provvedimento legislativo che è posto a base della politica forestale nazionale è la legge n. 752 dell'8 novembre 1986, in base alla quale è stato redatto il Piano forestale nazionale. Ebbene, a tale riguardo occorre osservare che se da una parte il suddetto piano individua con grande lucidità gli obbiettivi che occorre perseguire, dall'altra vi destina risorse finanziarie così esigue, per cui il piano stesso appare dispersivo e velleitario.

A tale riguardo basterà osservare che il Piano forestale nazionale dispone nell'arco del triennio 1988-1990 di appena 166 miliardi annui. Di questi, 66 miliardi sono riservati alle azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lire 100 miliardi a quelle di competenza delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale ed a quelle di competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ebbene, in base alla delibera CIPE che ha approvato il primo piano di riparto, sono stati destinati 90 miliardi per la manutenzione e lo sviluppo dei boschi poveri, della pioppicoltura e delle specie pregiate e si prevede di poter intervenire su 100.000 ettari di boschi poveri e 60.000-80.000 ettari di pioppeti e di 30.000 ettari di terreni interessati a piantagioni con specie pregiate.

A ben vedere si tratta di ben poca cosa a fronte dei circa sei milioni di ettari di formazioni boscate esistenti nel nostro paese e riconducibili alle tipologie per le quali si ipotizzano gli interventi suddetti.

Per non dire delle difficoltà e delle lentezze che caratterizzano il meccanismo di spesa: sono passati quasi tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 752 del 1986 e solo oggi si è in grado di dare inizio alla sua effettiva applicazione.

Né vale l'obiezione che in realtà l'intervento pubblico nel settore forestale è di fatto più consistente e più articolato in quanto può fare affidamento su leggi di finanziamento regionali e su risorse finanziarie derivanti dalla applicazione di regolamenti comunitari:

Regolamento 2088/1985 che finanzia i PIM - Programmi integrati mediterranei;

Regolamento 792/1985 per il miglioramento delle strutture in agricoltura;

Regolamento 2052/1988 relativo alla ristrutturazione ed al coordinamento degli interventi facenti capo al FERS (Fondo europeo di sviluppo regionale);

nonché dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Legge 1° marzo 1986, n. 64, azione organica n. 9).

Infatti, le insufficienze dell'intervento pubblico derivano non tanto e non solo dalla limitatezza delle risorse finanziarie ad esso destinate quanto dalla lentezza con la quale tale intervento viene ad attuarsi e più ancora dalla filosofia d'insieme che lo sottende.

Gli interventi sono finalizzati più che a migliorare l'efficienza del sistema forestale (che è fatto di boschi ma anche di pascoli, di incolti, di sistemi idrici minori ed in larga misura instabili, di falde acquifere e di sorgenti di maggiore e minore importanza, di terreni in frana, di bestiame e di selvaggina, di strade, di sentieri, di telefoniche, di boscaioli, di pastori e di agricoltori, di escursionisti, di

studiosi, di raccoglitori di funghi, di cacciatori, ecc.) a consentire ed a mantenere un *quantum* di presenza umana in montagna sostenendo il reddito di quanti vi operano.

Certo, non in tutte le regioni il problema ha assunto il rilievo e la complessità che esso presenta in Calabria ed in qualche altra regione del Mezzogiorno, ma non si può disconoscere che tale problema esiste e condiziona di fatto l'intervento pubblico in montagna.

Di qui la rigidità che ha assunto l'allocatione delle risorse per cui si è venuta realizzando piano piano una situazione per la quale vi sono zone del nostro Paese nelle quali sembrerebbe che l'intervento dello Stato più che realizzare un più stabile assetto idrogeologico provochi dissesti via via più accentuati.

Tuttavia è sicuramente riduttivo ricondurre l'intervento pubblico in montagna - e non solo in montagna - ai soli « cantieri forestali ».

In realtà esso si realizza anche attraverso la istituzione e l'ampliamento di riserve naturali e di parchi nazionali e regionali.

È una linea d'azione largamente condivisibile per cui è auspicabile che pian piano vengano a cadere le obiezioni ed i timori che spesso rendono difficile la nascita di una nuova riserva naturale o di un nuovo parco.

Solo così anche il nostro Paese potrà contare una porzione di territorio a parco o a riserva vicina agli *standards* europei.

Con la proposta di legge in esame ci si propone di integrare l'intervento pubblico in montagna mediante l'apporto di progettualità, di risorse finanziarie e di modalità operative della imprenditoria privata.

In realtà la proposta di legge ricalca e si ispira in tutta evidenza alla legge n. 512 del 2 agosto 1982, in base alla quale sono stati realizzati numerosi interventi di restauro e di conservazione del nostro patrimonio artistico e monumentale che altrimenti non sarebbero stati possibili.

Le ragioni che fanno ritenere auspicabile e necessario l'apporto del privato negli interventi a favore dei boschi e della montagna in genere sono tutte nelle considerazioni svolte precedentemente.

Anche se esso potrà essere solo episodico, per cui ne potrà beneficiare solo una piccola parte del nostro patrimonio forestale ed ambientale in genere, ciò non di meno si ritiene opportuno sollecitarlo.

Si illustrano brevemente i singoli articoli della proposta.

Con l'articolo 1 si individuano negli enti e società, anche cooperative o a partecipazione statale i soggetti che finanziano i piani di riqualificazione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturalistico-forestale e si specifica il contenuto dei piani.

L'articolo 2 disciplina la procedura per la valutazione del piano, che è effettuata da un apposito nucleo tecnico di valutazione istituito presso la regione interessata. La regione, acquisiti tutti i pareri e le osservazioni delle amministrazioni statali e territoriali competenti, procede ad una valutazione di fattibilità e richiede al soggetto promotore l'elaborazione di un progetto di interventi.

Con l'articolo 3 si definiscono i contenuti necessari del progetto e si prevedono particolari forme di gestione di parchi e itinerari attrezzati di valorizzazione del complesso forestale, naturalistico-ambientale a fini turistici e agro-turistici.

L'articolo 4 prevede che la regione, nell'atto di approvazione del progetto, fissi i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi.

Con l'articolo 5 si istituisce una conferenza di servizi indetta dalla regione per esaminare i progetti e composta da tutti i rappresentanti delle amministrazioni tenute ad adottare atti di intesa, autorizzazioni, nulla osta e approvazioni e che si impegnano all'esecuzione della decisione assunta collegialmente.

L'articolo 6 prevede l'intesa con la regione durante la fase esecutiva del progetto.

Con l'articolo 7 si considerano oneri deducibili le spese sostenute dai soggetti promotori per finanziare la progettazione, la realizzazione e ogni forma di pubblicazione degli interventi previsti nei piani di recupero.

L'articolo 8 stabilisce le misure dell'indennizzo spettante al soggetto che, a causa dell'attuazione del programma di recupero, veda determinarsi una riduzione del proprio reddito conseguente alla limitazione delle utilizzazioni boschive o dell'esercizio del pascolo.

L'articolo 9 prevede un meccanismo di riduzione delle imposte dovute per incentivare gli atti di compravendita da parte dei soggetti promotori del piano al fine di realizzare un organico processo di accorpamento della proprietà di terreni boscati e pascolativi di montagna e di collina.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Enti e società, anche cooperative o a partecipazione statale, possono presentare alla regione competente piani per finanziare opere di riqualificazione e salvaguardia del patrimonio forestale e silvo pastorale, di valorizzazione naturalistica e risanamento ambientale, di riforestazione, valorizzazione di un insieme funzionale ed accorpato di boschi, di pascoli e di incolti e di manutenzione di immobili e manufatti esistenti.

2. Il piano può prevedere la realizzazione di un sistema di percorsi attrezzati e di opere connesse al recupero del sistema forestale e naturalistico-ambientale.

3. I soggetti proponenti possono consorzarsi con i privati proprietari delle aree e degli immobili eventualmente compresi nel piano.

## ART. 2.

1. La regione trasmette il piano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero dell'ambiente che si pronunciano, per quanto di loro competenza, entro 90 giorni.

2. La regione trasmette il piano per i relativi pareri e osservazioni ai comuni, alle comunità montane e alle altre amministrazioni, istituzioni ed organismi interessati.

3. Trascorsi 90 giorni dalla trasmissione del piano, la regione procede alla sua valutazione, verifica i contenuti, analizza gli interventi previsti, ne verifica la fattibilità in considerazione della normativa statale e regionale e dell'eventuale incidenza di vincoli di diversa natura sui territori in esso ricompresi.

4. È istituito presso la regione un apposito nucleo tecnico di valutazione composto da cinque funzionari esperti nelle materie oggetto della presente legge.

5. Sulla base degli adempimenti di cui al presente articolo e delle osservazioni delle amministrazioni interessate, la regione procede ad una valutazione istruttoria di fattibilità e propone eventuali modifiche e riformulazioni, richiedendo al soggetto proponente la elaborazione del relativo progetto di interventi.

### ART. 3.

1. Il progetto deve comunque contenere:

a) l'indicazione specifica dell'oggetto degli interventi, le modalità di attuazione e i risultati specifici che si intendono raggiungere;

b) la durata prevista per la realizzazione del progetto e il costo complessivo;

c) il soggetto realizzatore;

d) le tecnologie impiegate;

e) le indicazioni di dettaglio circa le modalità gestionali ed amministrative che si intendono adottare per la sua realizzazione.

2. Il progetto può prevedere particolari forme di gestione di opere connesse alla realizzazione di parchi o itinerari attrezzati di valorizzazione del complesso forestale, naturalistico-ambientale anche a fini turistici o agroturistici.

### ART. 4.

1. Il progetto è sottoposto all'approvazione della regione. Nella pronuncia sono fissati i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi anche in considerazione dell'esercizio di eventuali poteri di vigilanza e controllo da parte delle amministrazioni competenti.

## ART. 5.

1. La regione, sulla base delle osservazioni e delle valutazioni istruttorie di cui all'articolo 2 e dell'approvazione di cui all'articolo 4, indice una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni interessate comunque tenute ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. La conferenza esamina i progetti approvati e si esprime entro 60 giorni dalla convocazione.

3. Le decisioni della conferenza impegnano tutte le amministrazioni in essa rappresentate.

## ART. 6.

1. Il progetto è eseguito d'intesa con la regione nel rispetto delle indicazioni contenute nell'atto di approvazione.

## ART. 7.

1. Le spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 1 per finanziare la progettazione, la realizzazione e ogni forma di pubblicizzazione degli interventi ricompresi nei piani di cui alla presente legge sono considerate oneri deducibili secondo quanto previsto dal titolo II del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

## ART. 8.

1. Quando l'attuazione del programma comporti una limitazione delle utilizzazioni boschive o dell'esercizio del pascolo, tale da determinare una riduzione di reddito consistente e documentata, si provvederà, a cura e spese del titolare dell'at-

tuazione del programma medesimo, a liquidare al titolare del mancato reddito un indennizzo pari all'80 per cento del medesimo.

2. La congruità dell'indennizzo viene certificata dal Corpo forestale dello Stato che si avvarrà di coefficienti e parametri indicati nel programma.

#### ART. 9.

1. Al fine di favorire e realizzare un organico processo di accorpamento della proprietà di terreni boscati e pascolivi di montagna e di collina, è consentito ai soggetti di cui all'articolo 1, di acquistare terreni della suddetta natura purché risultino ubicati nell'ambito di zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le risorse finanziarie da impiegarsi per l'attuazione del comma 1 non possono tuttavia superare il 5 per cento di quelle impiegate nell'esercizio precedente da ciascun organismo per l'acquisto di immobili urbani e di terreni agrari.

3. Gli atti di compravendita stipulati ai sensi del presente articolo sono soggetti a tassa di registro nella misura fissa dell'1 per cento e con INVIM ridotta del 90 per cento.